

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla C.d.G.</p>	<p align="center">numero 65</p>	<p align="center">data 09.11.2015</p>
	<p>Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA PARCO ADDA NORD, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ATTIVA DEL PROCYON (PROCYON LOTOR) NEL PARCO ADDA NORD.</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove** del mese di **novembre**, alle ore 17,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME		CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli	Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase	Renzo	Membro		X
3	Tentori	Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi	Simonetta	Membro	X	
5	Mauri	Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:

- la presenza del procione *Procion lotor* nel territorio del Parco Adda Nord è nota dal 2003 e nel decennio successivo le segnalazioni di individui della specie hanno interessato i territori delle province di Milano, Bergamo, Lecco e Monza e Brianza;
- il procione, originario del continente americano, è stato importato in diversi paesi europei a fini di allevamento; a seguito di rilasci intenzionali o fughe accidentali da cattività e successiva espansione naturale, è attualmente presente in diverse nazioni europee. Analisi recenti dello status distributivo di questa specie, in considerazione anche della versatilità ecologica e della capacità riproduttiva, suggeriscono una tendenza all'espansione dell'areale verso l'Europa orientale e meridionale, con possibile forte incremento delle popolazioni e rapida espansione della distribuzione anche all'interno dei paesi in cui è già presente;
- il procione è un predatore estremamente adattabile e generalista, in grado di esercitare un notevole impatto sia sugli ecosistemi naturali, rappresentando un competitore e predatore di numerose specie di fauna selvatica autoctona, sia sulle attività antropiche, come potenziale agente di danni economici a colture, allevamenti e proprietà private;
- il procione può fungere da veicolo e serbatoio di infezioni trasmissibili all'uomo ed agli animali domestici quali rabbia, cimurro e parassitosi. In particolare la specie è un ospite definitivo di un parassita gastrointestinale alloctono per l'Italia, *Baylisascaris procyonis* che nelle aree d'origine può infestare una frazione elevata degli individui di una popolazione (dal 70 al 90%). Gli stadi intermedi di questo parassita possono infettare anche l'uomo causando sindromi clinicamente molto gravi (es. meningoencefaliti da *larva migrans*). I canidi possono altresì fungere da ospiti intermedi con la possibilità che *B. procyonis* di endemizzarsi in Italia;
- la specie è inserita nella lista delle specie pericolose di cui all'allegato A del D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- la presenza del procione nel suddetto territorio, segnalata dall'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata da quest'ultimo ritenuta un rischio per la conservazione della biodiversità locale, tanto da sollecitare, con nota prot. n. 11971 del 01/06/2011, Regione Lombardia e gli Enti territorialmente competenti ad attivare azioni di contenimento o eradicazione della specie alloctona, in ottemperanza a quanto previsto dall'artt. 2 e 19 della L. 157/1992 e dall'art. 8h della Convenzione sulla Diversità Biologica e dall'art.11, comma 4 della L. 394/91;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota prot. n. 27954 del 23/08/2011, e, successivamente, con nota prot. n. 38328 del 27/09/2013, ha espresso parere favorevole circa la realizzazione di interventi di controllo della specie, fornendo indicazioni specifiche in merito alle modalità di intervento e alla necessità di intraprendere azioni tempestive;
- è in essere un accordo di collaborazione (convenzione quadro di durata quinquennale) tra Università degli Studi dell'Insubria, Parco Regionale Adda Nord e Università degli Studi di Milano, per la realizzazione di attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria, in particolare nel controllo delle specie alloctone;

RITENUTO di stipulare una convenzione operativa con l'Università degli Studi dell'Insubria e con l'Università degli Studi di Milano per la realizzazione delle attività per la sperimentazione di interventi di gestione attiva del procione *Procion lotor*, all'interno del territorio del Parco regionale Adda Nord;

VISTO lo schema di convenzione operativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione operativa tra Parco Adda Nord, Università degli Studi dell'Insubria – Dipartimento di Scienze Tecniche e Applicate e Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica per la sperimentazione di interventi di gestione attiva del procione *Procion lotor*, all'interno del territorio del Parco regionale Adda Nord, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.11.2015

Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 18.11.2015

CONVENZIONE OPERATIVA PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE ATTIVA DEL PROCIONE (*Procyon lotor*) NEL PARCO REGIONALE ADDA NORD

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Varese - 21100, via Ravasi, 2 cod. fiscale 95039180120, P.I. 02481820120, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Coen Porisini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate con sede in Varese Via J.H. Dunant, 3, rappresentato dal Direttore prof. Ezio Vaccari, (di seguito denominata "UniVarese")

E

Il Parco Regionale Adda Nord, con sede legale a Trezzo sull'Adda, presso "Villa Gina", Via Padre Benigno Calvi, 3, C.F. n. 91507180155, in questo atto rappresentato dal Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente n. 1 del 15/02/2013, (di seguito denominato "Parco")

E

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET), con sede in Milano, via Celoria 10, (di seguito denominata "UniMilano").

PREMESSO CHE

- la presenza del procione *Procyon lotor* nel territorio del Parco Adda Nord è nota dal 2003 e nel decennio successivo le segnalazioni di individui della specie hanno interessato i territori delle province di Milano, Bergamo, Lecco e Monza e Brianza;
- il procione, originario del continente americano, è stato importato in diversi paesi europei a fini di allevamento; a seguito di rilasci intenzionali o fughe accidentali da cattività e successiva espansione naturale, è attualmente presente in diverse nazioni europee. Analisi recenti dello status distributivo di questa specie, in considerazione anche della versatilità ecologica e della capacità riproduttiva, suggeriscono una tendenza all'espansione dell'areale verso l'Europa orientale e meridionale, con possibile forte incremento delle popolazioni e rapida espansione della distribuzione anche all'interno dei paesi in cui è già presente.
- il procione è un predatore estremamente adattabile e generalista, in grado di esercitare un notevole impatto sia sugli ecosistemi naturali, rappresentando un competitore e predatore di numerose specie di fauna selvatica autoctona, sia sulle attività antropiche, come potenziale agente di danni economici a colture, allevamenti e proprietà private;

- il procione può fungere da veicolo e serbatoio di infezioni trasmissibili all'uomo ed agli animali domestici quali rabbia, cimurro e parassitosi. In particolare la specie è un ospite definitivo di un parassita gastrointestinale alloctono per l'Italia, *Baylisascaris procyonis* che nelle aree d'origine può infestare una frazione elevata degli individui di una popolazione (dal 70 al 90%). Gli stadi intermedi di questo parassita possono infettare anche l'uomo causando sindromi clinicamente molto gravi (es. meningoencefaliti da *larva migrans*). I canidi possono altresì fungere da ospiti intermedi con la possibilità che *B. procyonis* di endemizzarsi in Italia;
- la specie è inserita nella lista delle specie pericolose di cui all'allegato A del D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- la presenza del procione nel suddetto territorio, segnalata dall'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata da quest'ultimo ritenuta un rischio per la conservazione della biodiversità locale, tanto da sollecitare, con nota prot. n. 11971 del 01/06/2011, Regione Lombardia e gli Enti territorialmente competenti ad attivare azioni di contenimento o eradicazione della specie alloctona, in ottemperanza a quanto previsto dall'artt. 2 e 19 della L. 157/1992 e dall'art. 8h della Convenzione sulla Diversità Biologica e dall'art.11, comma 4 della L. 394/91;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota prot. n. 27954 del 23/08/2011, e, successivamente, con nota prot. n. 38328 del 27/09/2013, ha espresso parere favorevole circa la realizzazione di interventi di controllo della specie, fornendo indicazioni specifiche in merito alle modalità di intervento e alla necessità di intraprendere azioni tempestive;
- è in essere un accordo di collaborazione (convenzione quadro di durata quinquennale) tra Università degli Studi dell'Insubria, Parco Regionale Adda Nord e Università degli Studi di Milano, per la realizzazione di attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria, in particolare nel controllo delle specie alloctone;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione operativa)

Il Parco Regionale Adda Nord affida all'Università degli Studi dell'Insubria e all'Università degli Studi di Milano, che accettano, l'incarico di realizzare le attività di seguito specificate (Art. 2) e previste nell'ambito del progetto "Sperimentazione di interventi di gestione attiva del procione *Procyon lotor*, all'interno del territorio del Parco regionale Adda Nord".

Art. 2

(Attività di progetto e soggetti coinvolti)

Il progetto oggetto della presente convenzione operativa prevede le seguenti attività, che verranno realizzate rispettivamente dai soggetti indicati:

1. Raccolta di tutte le informazioni pregresse relative alla presenza del procione nell'area del Parco Regionale Adda Nord (tipologia della segnalazione, data della segnalazione, comune, località, numero individui, eventuali parametri registrati in seguito alla cattura di esemplari: classe d'età, sesso, peso, stato riproduttivo...) [UniVarese].
2. Creazione di un *database* dedicato e organizzazione sistematica delle informazioni raccolte e formazione di personale afferente al Parco che si occuperà della gestione e dell'aggiornamento dell'archivio [UniVarese].
3. Realizzazione di attività di monitoraggio della popolazione di procione attraverso l'impiego di fototrappole, a supporto delle attività di controllo, finalizzata a individuare le aree di intervento [UniVarese].
4. Realizzazione di attività di gestione attiva della popolazione attraverso cattura e rimozione degli esemplari catturati. Le catture potranno avvenire, come suggerito da ISPRA con nota prot. n. 27954 del 23/08/2011, con diverse modalità (utilizzo di trappole a cassetta, egg-traps, ecc.) e la rimozione potrà eventualmente avvenire anche attraverso altre forme di rimozione selettiva, avvalendosi di idoneo personale anche esterno all'Università [UniVarese].
5. Realizzazione di un'analisi sanitaria dei soggetti catturati finalizzata a una identificazione della presenza e diffusione di patogeni nella popolazione e alla valutazione della potenziale pericolosità rispetto alle patologie potenzialmente trasmissibili all'uomo con specifico riferimento per *B. procyonis* [UniMilano].
6. In caso di confermata presenza di *B. procyonis* nella popolazione di procioni, al fine di valutare il rischio di infezione per l'uomo ed i canidi verrà progettato un piano di monitoraggio ed identificazione delle latrine e verranno implementati piani di mitigazione del rischio sanitario [UniMilano].
7. Realizzazione, in sinergia con azioni già avviate dal Parco, di attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico sulle problematiche conseguenti la presenza e diffusione delle specie alloctone. Inoltre verranno sviluppati incontri di formazione per le procedure di attenuazione dei rischi di infezioni zoonosiche veicolate dal procione verso tutti gli operatori coinvolti direttamente ed indirettamente (proprietari di fondi). Tali azioni saranno realizzate attraverso informativa pubblicata sul sito web del Parco, interventi e programmi didattici, incontri tematici specifici [UniVarese con la collaborazione di UniMilano].
8. Predisposizione programma di monitoraggio pluriennale post intervento e attivazione ricerca fondi per il finanziamento dello stesso [UniMilano, UniVarese, Parco]
9. Fornitura al Parco di attrezzature necessarie per l'attuazione del monitoraggio pluriennale post intervento (es. trappole, fototrappole) [UniVarese].

Art. 3 (Referenti)

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per UniVarese, prof. Adriano Martinoli, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate e Coordinatore dell'Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali, per gli aspetti faunistici e gestionali e il prof. Damiano Preatoni per gli aspetti cartografici, la progettazione dei *database* e di analisi dei dati.

b) per il Parco, il Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei;

c) per UniMilano, il Dr. Nicola Ferrari ed il prof. Paolo Lanfranchi, docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, per gli aspetti ecopatologici, indagini sanitarie ed analisi dei dati epidemiologici per valutazione del rischio.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

3. I responsabili si terranno costantemente aggiornati in rapporto allo stato delle attività svolte.

Art. 4

(Responsabilità dell'esecuzione delle azioni e impegni delle Parti contraenti)

1. UniVarese metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché il personale direttamente coinvolto nelle attività, i mezzi e materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste.

2. UniMilano metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, nonché il personale per lo svolgimento delle analisi di laboratorio ed elaborazione dei dati epidemiologici.

3. Il Parco si impegna a fornire il supporto logistico e quello delle proprie competenze relative alla conoscenza del territorio, nonché a facilitare le relazioni tra gli operatori impegnati nelle attività e le autorità locali e eventuali altri soggetti coinvolti.

4. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

5. Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

6. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di UniVarese, UniMilano e del Parco. Le attività di progetto potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti e altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

8. Modifiche del programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo tra i responsabili scientifici.

9. Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle azioni previste, il Parco, UniVarese e UniMilano potranno avvalersi della collaborazione di altri Enti, Associazioni, Società o persone che verranno coinvolte in modo specifico nel progetto.

Art. 5

(Responsabilità Azione di reciproca collaborazione)

1. Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

2. La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto il presente accordo.

3. Le Parti, di comune accordo, si impegnano, da un punto di vista organizzativo, per il perseguimento dei fini prefissati nel presente accordo e in esecuzione degli specifici adempimenti in esso stabiliti, a elaborare un preliminare e condiviso Piano di attività, effettuare una valutazione annuale del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, al fine di garantire un adeguato svolgimento delle attività previste, mantenere una costante attività di coordinamento attraverso le persone responsabili del progetto.

Art. 6

(Oneri)

1. Per l'attività prestata da UniVarese ai fini dello svolgimento delle azioni previste dal progetto di cui all'art. 2 il Parco fornisce un contributo, a copertura delle spese sostenute, di 45.000 €, onnicomprensivo, per l'intera durata biennale di progetto.

2. Per l'attività prestata da UniMilano ai fini dello svolgimento delle azioni previste dal progetto di cui all'art. 2 il Parco fornisce un contributo, a copertura delle spese sostenute, di 5.000 €, onnicomprensivo, per l'intera durata biennale di progetto.

3. Per i restanti aspetti, ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività per la realizzazione del progetto.

Art. 7

(Modalità di pagamento del contributo)

1. Il corrispettivo del contributo che il Parco verserà a UniVarese verrà erogato in tre tranches come di seguito indicato:

- una prima tranche pari al 50% (22.500 Euro), alla consegna del programma operativo;
- una seconda tranche pari al 25% (11.250 Euro) a un anno dalla firma della presente convenzione operativa, previa consegna di una relazione in merito allo stato di avanzamento del progetto;

- una terza tranche a saldo dell'importo complessivo (11.250 Euro), previa consegna di un elaborato finale contenente i risultati del progetto e di una, a due anni dalla firma della convenzione operativa, corrispondente al termine della stessa.

2. La liquidazione avverrà a favore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria presso: Banca Popolare di Sondrio Succursale di Varese, Viale Belforte n.151 21100 Varese, IBAN- IT19X0569610801000085101X90

3. Il corrispettivo del contributo che il Parco verserà a UniMilano verrà erogato in due tranche come di seguito indicato:

- una prima tranche pari al 50% (2.500 Euro), alla consegna di un progetto per lo svolgimento delle analisi sanitarie dei campioni;

- una seconda tranche pari al 50% (2.500 Euro) alla consegna di una relazione finale di interpretazione dei dati ottenuti;

4. La liquidazione avverrà a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET) presso: Banca Intesa Succursale di Milano , Via Verdi n.8, 20122 Milano, IBAN - IT97 G030 6909 4000 0000 0463 971

Art. 8

(Utilizzo del logo)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

2. In particolare, i loghi di UniVarese, UniMilano e quello del Parco potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 9

(Risultati della ricerca)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di UniVarese, UniMilano e del Parco, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.

Art. 10

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di

dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 11

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata sino al 31 dicembre 2017.

2. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti o nel caso in cui l'esecuzione non possa avere luogo a causa di fatti e atti oggettivamente impeditivi non dipendenti dalla volontà delle Parti. La maggior durata della convenzione, ai sensi del precedente comma, non comporta il diritto a maggiorazioni dei corrispettivi pattuiti o a richieste di risarcimento dei danni.

Art. 12

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso.

Art. 13

(Registrazione e Foro competente)

1. La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è assolta, con oneri a carico di ciascun ente per il rispettivo esemplare.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Prof. Ezio Vaccari

Per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Il Rettore
Prof. Gianluca Vago

Per il PARCO REGIONALE ADDA NORD
Il Direttore
Arch. Giuseppe Luigi Minei